



I.P.I.A. "G. FERRARIS" - IGLESIAS

Manutenzione e Assistenza Tecnica - Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali

Via Canepa – 09016 Iglesias (SU) ☎ 078140148 www.ipsiaiglesias.edu.it

Codice Fiscale: 81003430923 - Codice univoco fatturazione elettronica: UF4RX2

PEO: cari02000l@istruzione.it PEC: cari02000l@pec.istruzione.it

Circolare n. 21 del 15.09.2025

Al Personale Docente

Al Personale ATA

Al DSGA

All'Albo online

Al sito WEB

Oggetto: Direttiva Vigilanza alunni-responsabilità e obblighi del personale Docente e ATA.

Con la presente circolare si impartiscono al personale in indirizzo le direttive concernenti la disciplina della vigilanza sugli alunni, i principali riferimenti normativi e le procedure alle quali attenersi al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento di tutte le attività scolastiche previste nel PTOF. Le disposizioni che seguono sono tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a episodi di ommessa vigilanza.

La presente circolare vuol quindi riportare all'attenzione delle SS.LL. in indirizzo le indicazioni sulla vigilanza degli alunni e sulla responsabilità che di conseguenza grava sull'Istituzione Scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

Pertanto, tutto il Personale in indirizzo dovrà attenersi alle disposizioni sotto riportate.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si ricorda che la vigilanza è obbligo che investe tutto il personale scolastico; riguarda innanzitutto i docenti ma anche i collaboratori scolastici e in diverse forme e titoli il dirigente scolastico (omissione rispetto agli obblighi organizzativi).

Le forme di responsabilità imputabili al personale scolastico nei casi di omessa vigilanza sono:

- La **responsabilità civile contrattuale** (ascrivibile ad es. al danno che un alunno procura su se stesso) **ed extracontrattuale** (ascrivibile ad es. al danno che un alunno procura ad altri alunni o a cose). Entrambi i tipi di responsabilità implicano un risarcimento danni verso terzi (verso gli alunni le loro famiglie, etc..)
- La **responsabilità disciplinare** (per violazione dei doveri ascrivibili allo status di pubblico dipendente);
- La **responsabilità amministrativa e patrimoniale** (per effetto di condotta dolosa o colposa del dipendente);
- La **responsabilità penale** (per violazione di norme penalmente sanzionabili).

Il quadro normativo assegna alla scuola, ovvero al personale docente, ATA e al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, **il compito della vigilanza degli studenti per tutto il tempo in cui sono affidati dalle famiglie alla scuola, ovvero dal momento dell'ingresso a quello di uscita degli studenti, compreso il tempo destinato alla ricreazione, con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto all'età degli studenti.**

In merito alla responsabilità civile extracontrattuale, si riportano le principali disposizioni normative del Codice civile:

✓ **Art 2043:** *“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*

✓ **Art. 2047:** *“In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.*

✓ **Art. 2048:** *“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza.*

Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”

Occorre inoltre ricordare che l'art. 61 della L. n. 312/80 limita la responsabilità patrimoniale del docente soltanto ai casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza, sia per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, sia quando l'Amministrazione risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza.

L'insegnante si libera della “responsabilità” se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e se, nonostante l'impedimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinà e imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo

efficace intervento; è quindi richiesta la prova liberatoria cioè la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno.

Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Tuttavia, il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive e oggettive nelle quali si è verificato l'evento. Essa sarà proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

La vigilanza sugli studenti costituisce un preciso obbligo per il personale interessato, discendendo dai citati artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

L'obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere prioritario su ogni altra attività e nell'ambiente scuola si esercita nei seguenti contesti:

- Ingresso degli alunni nell'edificio scolastico
- Svolgimento delle attività didattiche
- Cambi di turno dei docenti
- Ricreazione
- Vigilanza sugli studenti bisognosi di assistenza
- Vigilanza durante l'uscita dall'Istituto
- Svolgimento attività di Scienze Motorie
- Trasferimenti degli alunni in occasione di visite didattiche, etc.
- Viaggi di istruzione, visite guidate.

VIGILANZA ALL'INGRESSO

La vigilanza all'ingresso della struttura scolastica è garantita dai collaboratori scolastici dalle ore 8,15.

VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITA' DIDATTICA

Il responsabile della vigilanza è il docente nell'unità oraria di riferimento e nel luogo in cui l'attività si svolge (aula, laboratorio, palestra ecc.).

Il docente in servizio alla prima ora di lezione è tenuto alla presenza in aula alle ore 8,15 (cfr. CCNL). Il docente che durante lo svolgimento dell'attività didattica si allontana, non per futili motivi, deve, prima di allontanarsi, incaricare il collaboratore scolastico in servizio nel reparto di vigilare sugli

allievi sino al suo ritorno. Nell' intervallo di tempo in cui gli sono affidati, il collaboratore scolastico è direttamente responsabile per i danni subiti dagli alunni in caso di omessa vigilanza. **Qualora all'inizio della lezione il docente risulti assente, il collaboratore scolastico dovrà immediatamente comunicare al Dirigente scolastico o a un suo collaboratore l'assenza del docente, assicurando la vigilanza per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.**

Al cambio d'ora non è consentito agli allievi lasciare la propria aula, sarà cura del docente subentrante concedere il permesso di uscire.

E' concesso agli alunni di allontanarsi dalla classe per periodi di tempo molto brevi, **UNO PER VOLTA**, solo per motivate e urgenti richieste caratterizzate da esigenze eccezionali; in questo caso l'alunno dovrà spiegare al docente presente in classe la meta da raggiungere e il motivo dello spostamento; il docente ne valuterà la liceità, l'eccezionalità, l'urgenza e i tempi di attuazione. Le uscite degli alunni dovranno essere scrupolosamente registrate in un apposito registro cartaceo predisposto in ogni aula.

VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO DOCENTE IN CLASSE

I collaboratori scolastici sono tenuti all'assidua vigilanza durante i cambi turno degli insegnanti.

I docenti che iniziano il servizio giornaliero o provengono da ora di intervallo sono tenuti a farsi trovare all'ingresso dell'aula in attesa dell'uscita del docente.

Il docente che non ha lezione nell'ora successiva è tenuto ad aspettare l'arrivo del collega; qualora l'attesa si prolunghi oltre i cinque minuti, il docente affiderà la classe al collaboratore scolastico in servizio nel reparto; **IN QUESTO CASO IL COLLABORATORE SCOLASTICO PROVVEDERÀ A COMUNICARE AL DIRIGENTE O SUO COLLABORATORE IL RITARDO DEL DOCENTE AL FINE DI PROVVEDERE ALL'EVENTUALE SOSTITUZIONE.**

Nel caso il docente abbia lezione nell'ora successiva, lascia la classe al suono della campana, recandosi nell'aula in cui dovrà svolgere la lezione successiva, dopo essersi assicurato la vigilanza della classe da parte dei collaboratori in servizio nel reparto.

I COLLABORATORI SCOLASTICI HANNO SEMPRE IL DOVERE DI ACCERTARE RITARDI O ASSENZE IMPROVVISE DEI DOCENTI NELLE CLASSI E DI COMUNICARLI IMMEDIATAMENTE AL DIRIGENTE SCOLASTICO O AL SUO COLLABORATORE, ASSICURANDO LA VIGILANZA FINO ALLA SOSTITUZIONE.

VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE

La vigilanza sugli allievi durante la ricreazione è assicurata dai docenti in servizio nella classe all'inizio dell'intervallo per tutta la sua durata e fino a che non siano rientrati in aula tutti gli alunni, e dai collaboratori scolastici (per questi ultimi presso il reparto di pertinenza).

Si raccomanda la vigilanza da parte di tutti i docenti in servizio per garantire la quotidiana sorveglianza oltretutto in aula, anche nell'aree esterne. **Si ricorda, inoltre, che la vigilanza dovrà essere assicurata da tutti i docenti, in quanto trattasi di responsabilità diretta e individuale.**

Nel caso di condizioni meteorologiche avverse, la ricreazione verrà effettuata esclusivamente all'interno delle proprie aule.

VIGILANZA SUGLI STUDENTI BISOGNOSI DI ASSISTENZA SPECIFICA

In conseguenza dello specifico bisogno, la vigilanza è assicurata dal docente di sostegno in base all'orario di servizio, nonché dal collaboratore scolastico temporaneamente incaricato.

VIGILANZA IN USCITA AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

I docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici in servizio nei rispettivi reparti, effettuano la vigilanza, assicurando il regolare deflusso dalle uscite dell'Istituto così come indicate dalla segnaletica affissa negli anditi e nelle singole aule.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO Delle ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E LABORATORIALI

I docenti devono avere la consapevolezza che ogni spostamento con le classi necessita di particolari accorgimenti improntati alla prudenza, in quanto su di essi incombe la responsabilità del trasferimento degli allievi presso la palestra o i laboratori. I docenti di scienze motorie valuteranno preventivamente le condizioni degli impianti e delle attrezzature utilizzati, la tipologia delle attività motorie da proporre agli studenti e terranno in debito conto eventuali certificate richieste di esonero dall'attività motoria.

VIGILANZA NEI VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE.

La vigilanza degli studenti, nel corso di visite e viaggi, spetta a tutti i docenti accompagnatori, che adotteranno particolari accorgimenti improntati alla massima prudenza durante ogni spostamento, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti in sede di programmazione delle attività.

Al riguardo, si ricorda quanto affermato dai giudici della Corte di Cassazione:

“L'accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni a sé stesso”.

Si tratta quindi di una responsabilità contrattuale diretta derivante dal vincolo che sorge tra la scuola e la famiglia al momento dell'iscrizione e che impegna la scuola stessa all'attenta vigilanza in tutte le situazioni sopra indicate, compresi appunto i viaggi d'istruzione e le visite guidate.

Si raccomanda un'attenta lettura della presente vigilanza da parte di tutto il personale scolastico e si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Dr.ssa Giuseppina Tartaglione

Firma digitale